



*COMUNE DI BAIANO*  
*(Provincia di Avellino)*

---

**IL SINDACO**

**OGGETTO:** Ordinanza per la regolamentazione delle attività di bruciatura di residui vegetali - ANNO 2017

Il Sindaco

Premesso che la combustione in loco di residui vegetali in genere (sfalci, avanzi di potature, stoppie, foglie), prodotti dalla coltivazione di nocciole e altri fruttiferi rappresenta una tradizionale pratica agricola;

Richiamato il DLgs 152/2006 ad oggetto "Norme in materia ambientale", ed in particolare il comma 6-bis dell'art. 182, comma inserito dall'art. 14, comma 8, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116., il quale consente le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituenti normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Tuttavia - prosegue il medesimo comma - " Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili";

CONSIDERATO che con decreto dirigenziale regionale n. 33 del 4.07.2017 è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità di incendi boschivi sul territorio della Regione per il periodo compreso tra il giorno 4 luglio ed il 30 settembre 2017, disponendosi per lo stesso periodo, in ragione della legge n. 116 dell'11 agosto 2014, il divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali;

**RITENUTO** necessario dover regolamentare le attività in oggetto, individuando le aree, i periodi e gli orari in cui le stesse possono essere consentite;

**VISTI:**

- 1) la legge regionale 7/5/1996, n. 11, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28/2/1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo";
- 2) il Regolamento "Prescrizioni di massima e di polizia forestale", Allegato C) alla predetta legge regionale;
- 3) la deliberazione n. 1935 del 23/5/2003 con la quale sono state apportate modifiche agli artt. 6 e 8 del citato Regolamento;
- 4) gli art. 50 e 54 del DLgs 267/2000;
- 5) l'art. 182, comma 6 bis in combinato disposto con l'art. 185, comma 1, lett. f) del D.Lvo 152/2006 e ss.mm.ii;
- 6) la legge 24/2/1992, n. 225;
- 7) gli artt. 449 e 650 del Codice penale.

**ORDINA**

- a) ai sensi del comma 6 bis, art. 182 del D.Lvo 3 aprile 2006 n° 152, nel periodo compreso tra il giorno 4 luglio ed il 30 settembre 2017 sono vietate in modo assoluto, su tutto il territorio comunale, la bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all' esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali ;
- b) Al di fuori del periodo di cui alla precedente lettera a), in alternativa al riutilizzo dei residui agricoli, al fine di una loro naturale trasformazione, o alla triturazione in loco mediante macchine operatrici, è consentita la combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture alle seguenti condizioni:
  - può avvenire solo nella fascia oraria dalle ore 9,00 alle ore 13,00, in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro e controllata fino allo spegnimento;
  - è vietata nel centro abitato;
  - nelle zone limitrofe al centro abitato è consentita nella stessa fascia oraria sopra indicata e ad una distanza non inferiore a 100 metri dalle abitazioni, dalle vie pubbliche, dalle strade ferrate, dalle aree incolte, dalle zone boscate e dalle siepi campestri;
  - non deve creare pericolo, danno, rischio o disturbi alla cittadinanza, per le cose e per gli animali;
  - il fuoco dovrà essere spento anche a seguito di ordine verbale impartito dagli organi di polizia;
  - è fatta salva la facoltà del Comune di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente punto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.

**DISPONE**

- a) salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di legge, l'inosservanza dei divieti e prescrizioni di cui alla presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 100,00 € ad un massimo di 500,00 € (art. 7-bis della DLgs 267/ 2000), fatta salva la responsabilità civile e penale;
- b) è fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la stessa;
- c) il Comando di Polizia Municipale e gli altri organi di vigilanza sono incaricati dei controlli per la corretta applicazione dell'Ordinanza e di comminare le sanzioni nei confronti dei trasgressori;
- d) la presente Ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito web istituzionale e con manifesti e, contestualmente, sarà trasmessa a:
  - 1) Prefettura di Avellino
  - 2) Regione Campania
  - 3) Provincia di Avellino
  - 4) ASL Avellino
  - 5) ARPAC Dipartimento Provinciale Avellino
  - 6) Stazione Carabinieri di Baiano
  - 7) Guardia di Finanza di Baiano
  - 8) Corpo Forestale dello Stato
  - 9) Comunità Montana Partenio-Vallo Lauro
  - 10) Comando Polizia Municipale Baiano

## **INFORMA**

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

La presente Ordinanza abroga le precedenti di pari oggetto.

Il Sindaco  
Enrico Montanaro